



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio, 1- 88060 Isca sullo Ionio

Tel. 0967521987 – Fax 0967546845 – Email: [comuneisca-ionio@tiscali.it](mailto:comuneisca-ionio@tiscali.it)

---

### ORDINANZA SINDACALE N. 43/2019

**OGGETTO: Ordinanza di deroga dei limiti di emissione sonora.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il programma delle manifestazioni estive dei giorni 3 e 14 agosto 2019, la prima patrocinata e la seconda organizzate dall' Amministrazione Comunale, che si svolgeranno precisamente in Piazza Giovanni Paolo II in Isca superiore e nella Zona Mare del nostro Comune;

**RAVVISATA** la necessità in occasione delle manifestazioni citate di consentire la deroga ai limiti imposti dalla Legge 447/1995;

**CONSIDERATO** che il Comune di Isca sullo Ionio è privo di piano di zonizzazione acustica;

**CONSIDERATO** che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciato specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

**ATTESO** che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno”;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**VISTO** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

**VISTO** il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

**VISTO** il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

**VISTO** l'art. 659 del Codice Penale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente gli articoli 53, comma 2 e 54;

**RITENUTO** di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 3 e 14 agosto 2019 nel territorio Comunale dalle ore 20:00 alle ore 01:00;

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

## ORDINA

1. **La deroga ai limiti di emissione sonora** nelle date 3 e 14 agosto 2019, e quindi il superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per lo svolgimento delle manifestazioni sopradette dalle **ore 20:00 alle ore 01:00**.

2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

## DISPONE

Che la presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

## AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Le Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale, li 30.07.2019

**IL SINDACO**  
**Dott. Vincenzo MIRARCHI**

